



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito denominata ARCS), con sede legale in Udine, Via Pozzuolo n. 330 (C.F./P.IVA 02948180308), in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante *pro tempore* dr. Joseph Polimeni, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022, domiciliato per la carica presso la sede di ARCS;

e

Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata UniTS), con sede legale in Trieste, Piazzale Europa n. 1, (C.F./P.IVA n. 80013890324), in persona del Rettore e Legale rappresentante *pro tempore* dott. Roberto Di Lenarda, domiciliato per la carica presso la sede di UniTS, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2023 (prot. n. 101401/2023)

premesse che:

- ARCS, giusta L.R. 17 dicembre 2018 n. 27, comma 4, svolge in favore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, nonché in favore degli Enti del SSR, tra le altre, attività tecnico specialistiche afferenti alla valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie, cura il coordinamento ed il controllo della gestione delle tecnologie sanitarie e funzione di supporto per gli acquisti centralizzati di beni e di servizi e analisi epidemiologiche e di dati sanitari;
- UniTS nell'ambito della ricerca teorica e applicata che le è propria, ha interesse ad elaborare linee guida teorico-metodologiche nelle materie sopra citate, da testare in contesti organizzativi particolarmente significativi ed a completare il percorso formativo degli studenti mediante un'applicazione pratica delle linee guida di cui sopra, nonché delle innovazioni tecnologiche ed organizzative già elaborate a livello teorico;
- ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione di attività d'interesse comune nei rispettivi campi di azione, in particolare a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, di studio e di ricerca applicata al fine di realizzare un quadro conoscitivo ed informativo esaustivo e condiviso e ad elaborare modelli innovativi in merito ai principali aspetti afferenti ai temi della valutazione delle tecnologie sanitarie e della gestione del relativo ciclo di vita, alla valutazione di soluzioni di

ottimizzazione della logistica centralizzata nel S.S.R. (ad es. trasporti campioni biologici, sangue, ecc.) e di progetti di acquisizione centralizzata di beni e servizi a valenza regionale.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Attività comuni)

1. Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività d'interesse comune di analisi, di studio e di ricerca applicata al fine di realizzare un quadro conoscitivo ed informativo esaustivo e condiviso e di elaborare modelli innovativi in merito ai principali aspetti afferenti ai temi:

- della valutazione delle tecnologie sanitarie e della gestione del relativo ciclo di vita,
- alla valutazione di soluzioni di ottimizzazione della logistica centralizzata nel S.S.R. (ad es. trasporti campioni biologici, sangue, ecc.) e di progetti di acquisizione centralizzata di beni e servizi a valenza regionale;

2. Le finalità di cui al comma precedente saranno oggetto di specifici progetti comuni definiti ed approvati dai Responsabili individuati al successivo articolo 2, in riferimento all'analisi condivisa del quadro di contesto, alla verifica e alla descrizione della situazione esistente, dei relativi punti di forza e di debolezza, vincoli ed opportunità dei conseguenti bisogni prioritari da soddisfare, alla realizzazione di appositi rapporti di analisi e di schede informative di sintesi relative ai principali aspetti ed elementi oggetto dello progetto; la verifica e condivisione tecnico-operativa in itinere delle analisi ed informazioni prodotte, in funzione della definizione delle conseguenti strategie di intervento finalizzate ad un'ottimizzazione dei percorsi/processi a livello regionale.

ART. 2

(Obblighi delle Parti e Gruppo tecnico di coordinamento)

1. L'UniTS si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo precedente nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dai progetti di cui all'articolo 1, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le risorse proprie, idonee per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

2. ARCS si impegna a collaborare per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 1 nei termini previsti dai progetti e, comunque, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il Responsabile scientifico dell'UniTS e i Dirigenti responsabili delle strutture di ARCS coinvolte in ragione della competenza per materia, in particolare ai fini della definizione dei contenuti dei progetti, dell'approvazione degli stessi e dell'individuazione e del reperimento delle risorse e delle informazioni/dati necessari allo svolgimento dei progetti medesimi.

3. I Responsabili scientifici dell'accordo, che non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità sono:

- per UniTS, il Direttore dei Master in Ingegneria Clinica, prof. Agostino Accardo.
- per ARCS distinti per area di competenza:

- ing. Fabio Buffolini per le attività inerenti alla valutazione delle tecnologie sanitarie e della gestione del relativo ciclo di vita;
- dott.ssa Elena Pitton per le funzioni di logistica centralizzata (ad es. trasporti campioni biologici, sangue, ecc.) e di approvvigionamenti di beni e servizi centralizzati per gli Enti del S.S.R.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

4. L'attività di collaborazione e condivisione tra l'UniTS e ARCS prevede la costituzione e l'attivazione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai relativi Responsabili di cui al comma precedente e da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell'attività, designato da ciascuna delle Parti. Il Gruppo di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del progetto, di verificarne e validarne le risultanze ed i conseguenti indirizzi operativi, nonché anche la valutazione delle eventuali criticità rilevate e delle possibili soluzioni tecnico-operative ai fini di un miglior sviluppo e definizione conclusiva dei progetti sopra indicati; produce, inoltre, nel caso di attivazione di progetti di collaborazione, una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, da trasmettere agli Enti firmatari dell'Accordo.

ART. 3

(Risorse)

1. In relazione delle attività previste dai progetti di collaborazione oggetto del presente accordo, nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti e delle finalità istituzionali delle Parti, le attività verranno garantite mediante il ricorso a risorse proprie ognuna in ragione della propria competenza sulla base di quanto previsto nei singoli progetti di collaborazione. Si specifica che UniTS e ARCS, ai fini del presente accordo, opereranno in regime istituzionale.

ART. 4

(Codici etici e di comportamento)

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

ART. 5

(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

1.*bis*. ARCS non si assume le obbligazioni di UniTS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

UniTS non si assume le obbligazioni di ARCS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di ARCS.

È esclusa ogni garanzia di UniTS per le obbligazioni contratte da ARCS; è parimenti esclusa ogni garanzia di ARCS per le obbligazioni contratte da UniTS.

2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dei progetti, nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate.
3. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
4. L'UniTS garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo di cui al presente accordo presso le strutture di ARCS sono assicurati per la responsabilità civile e per tutti i rischi previsti per legge o dai contratti collettivi applicati.
5. ARCS, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività oggetto dei progetti svolte presso le strutture dell'Università è assicurato alle medesime condizioni di cui al comma precedente.

ART. 6

(Durata)

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile su accordo delle parti.
2. Le Parti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di tre mesi.
3. In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dagli accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti e salvo nel caso previsto al comma successivo.
4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
5. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

ART. 7

(Proprietà dei prodotti)

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico dei materiali e dei documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

2. ARCS e UniTS potranno pubblicare i risultati della ricerca previo accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti all'ARCS e all'UniTS.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo ad esito dei predetti progetti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei rispettivi loghi. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

ART. 8

PUBBLICAZIONI

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

ART. 9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che abbia subito la violazione.

ART. 10

(Trattamento dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto che ARCS e UniTS sono, ciascuno per le proprie competenze e mansioni, titolari del trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della presente Convenzione vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679,

il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Ciascuna delle parti assolve agli obblighi di informativa previsti dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei confronti del personale coinvolto negli adempimenti della presente convenzione.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito web.

ART. 11

(Controversie e Foro competente)

Le parti convengono di risolvere in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui fosse impossibile addivenire ad una soluzione, la controversia sarà devoluta al Foro di Trieste.

ART. 12

(Sottoscrizione, oneri fiscali e registrazione)

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo sull'originale informatico ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 con spese a carico delle parti.

L'imposta è assolta in modo virtuale da ARCS - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine – Ufficio Territoriale di Udine – prot. n. 717 del 04/01/2019. L'UniTS provvederà al rimborso del 50% dell'imposta, previa richiesta di ARCS.

L'accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data delle firme digitali

Il Direttore Generale
Dr. Joseph Polimeni

Il Magnifico Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda